



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

**DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI
N. 211 DEL 29/11/2018**

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA NOVARA A CAMERI NO. CUP H87H18001080004 - CIG7710835E53. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO

L'anno duemiladiciotto del mese di novembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 02/2018 del 29.06.2018 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto, geom. Giuliano CRESPI, la Responsabilità dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

visto il verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 178 in data 22.11.2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'arch. Giuseppe QUAGLIA di Novara, per un importo totale di € 400.000,00, di cui € 289.740,94 per lavori a base d'asta ed € 110.259,06 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, 2 comma lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori per un importo complessivo sotto la soglia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

preso atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile di Procedimento indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il confronto con il Segretario generale di questo Comune si evidenzia in proposito quanto segue.

La presente procedura di affidamento non verrà svolta utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, trovando nel caso in fattispecie la deroga prevista dall'art. 52 comma 1 terzo periodo del D. Lgs n. 56/2016 e s.m.i. in quanto l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per l'ufficio non comunemente disponibili alla stazione appaltante.

A motivazione e giustificazione ulteriori di quanto sopra espresso si forniscono le seguenti considerazioni:

- l' art. 40 del codice dei contratti pubblici prevede al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure previste dal codice, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici

- il termine indicato dall'art. 40 è strettamente correlato ai tempi ed agli adempimenti indicati nel successivo art. 41 comma 1, il quale stabilisce che " Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, **promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico** e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.

- il successivo comma 2 dello stesso art.41 prevede che la individuazione delle misure di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri : "..... aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori...."

- il decreto previsto dall'art. 41 comma 1 sopra richiamato tuttavia non risulta mai essere stato emanato e pertanto le stazioni appaltanti si trovano alla data del 18 ottobre 2018 di fronte ad uno scenario privo di ogni misura di riferimento che disciplina le procedure di appalto in relazione agli affidamenti con modalità elettroniche

- il decreto previsto dall'art. 1 comma 1 dell'art. 41 del codice dei contratti, ove emesso, avrebbe messo in condizioni le stazioni appaltanti, con un anno di tempo di anticipo rispetto alla scadenza, di organizzarsi ed affrontare le nuove incombenze

- indurre i comuni a dotarsi in modo autonomo di strumenti reperibili sul mercato, e non forniti nell'ambito di un sistema di reti di committenza, come previsto dall'art. 41 del codice, creerebbe un quadro fortemente confuso, con particolari ripercussioni negative nei confronti degli operatori economici, che dovrebbero adattarsi alle scelte organizzative prescelte dalle varie stazioni appaltanti, ottenendo il risultato contrario a quello previsto dall'art. 41 comma 1 del codice che espressamente individua tra le finalità del decreto quella di favorire la più ampia ed effettiva partecipazione delle microimprese , piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice e dalla normativa dell' Unione europea

- gli adempimenti connessi alla gestione telematica delle procedure di gare si colloca inoltre in un contesto di adempimenti previsti dal codice dei contratti che in gran parte non hanno trovato attuazione nei tempi previsti. Particolarmente, ancora oggi. L'Anac non ha definito le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previste dall'art. 38 del codice, per cui opera ancora in via provvisoria la norma transitoria dell'art. 216 comma 10. Risulta del tutto giustificabile pertanto il fatto che le stazioni appaltanti, quali sono attualmente i comuni singoli in vigenza del regime provvisorio, non abbiano adottato le misure necessarie per avviare le gare con modalità telematiche ed emerge in tutta evidenza come la data stabilita in modo fisso dall'art. 40 del codice non può trovare applicazione in presenza di un impianto normativo che prevede una nutrita serie di interventi attuativi di istituti previsti dal codice che sono da intendere come necessari e preliminari per l'avvio delle procedure telematiche. Sostanzialmente, in base al tenore letterale dell' art. 40, le stazioni appaltanti dovrebbero utilizzare le procedure telematiche senza

essere state ancora qualificate formalmente ed ufficialmente come stazioni appaltanti, operando infatti attualmente solamente in via transitoria ai sensi dell'art. 216 comma 10 del codice

- per la Regione Piemonte non vi sono state iniziative da parte della centrale regionale di committenza al fine di favorire la realizzazione di una rete di servizi da condividere per la gestione telematica ed, anzi, la stessa centrale regionale si avvale per le procedure da essa gestite, di una piattaforma di altra regione.

- lo stesso art. 38 comma 4 del codice, nell'individuare i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, individua tra i requisiti premianti "la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara, ad indiretta conferma che la gestione delle procedure di gara con procedure tematiche non è da considerare obbligatoria in termini assoluti ma, almeno in questa fase transitoria, lasciati alla discrezionalità degli enti, che potranno valutare se dotarsi di tali disponibilità nel caso in cui vorranno richiedere la qualificazione;

- l'art. 44 del codice – digitalizzazione delle procedure prevede inoltre che entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. Anche questo articolo risulta del tutto disatteso neol tempistiche e attualmente non applicato.

- riassuntivamente, l'applicazione alla data attuale dell'art. 40 significherebbe stravolgere totalmente il percorso previsto dal legislatore che, alla luce dei fatti, non ha trovato attuazione per una serie di ritardi rispetto alle previsioni, nella adozione di molteplici provvedimenti attuativa del nuovo codice, necessariamente preliminari alla entrata a regime della norma di cui trattasi, che non può ritenersi applicabile nel momento in cui non vengono nemmeno individuati con chiarezza i soggetti passivi tenuti a tale adempimento, vale a dire le stazioni appaltanti, che ad oggi non sono ancora state individuate a regime.

- è poi opportuno rilevare che l'art. 75 del codice, nel disciplinare le modalità di invito dei candidati, prevede che le procedure tematiche si utilizzino, "di norma", nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione mentre, nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, gli operatori economici vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o, quando ciò non è possibile, con lettera;

- è interessante soffermare poi l'attenzione sui contenuti di dettaglio dell'art. 52 del codice, citato all'inizio delle presenti considerazioni, nella parte in cui, in caso di deroga all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, prevede l'obbligo di indicarne i motivi nella relazione unica. La relazione unica tuttavia è prevista solamente per appalti di valore pari o superiore alle soglie europee, quasi a riconoscere implicitamente l'obbligo delle procedure telematiche solo di valore elevato;

- in un regime di ampia provvisorietà, soffermandosi anche sull'aspetto economico da tanti anni regge e condiziona l'attività degli enti locali, non sembra affatto opportuno dare avvio a nuove spese per l'acquisto di applicativi su un mercato pronto ad approfittare delle carenze di fondo dell'impianto normativo e che darebbero risposte solamente in termini di provvisorietà, fino a quando non saranno individuati in via definitiva i soggetti qualificati,

Preso atto inoltre della nota emessa dall'ANCI in data relativa all'argomento, con la quale, nell'evidenziare la situazione normativa particolarmente confusa, sottolinea che, in mancanza di atti importanti quali quello previsto dell'art. 44 del codice dei contratti pubblici, sussistono le condizioni di deroga all'art. 40, ai sensi dell'art. 52 del suddetto codice, come evidenziato in precedenza;

visto che ad oggi i testi in discussione attualmente sulla manovra di bilancio 2019 prevedono la costituzione di una centrale unica a livello provinciale;

preso atto di quanto suddetto;

visto l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse di selezione ditte per l'invito a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., predisposto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, geom. Giuliano CRESPI in data 29.11.2018 e composto da un Avviso pubblico di manifestazione d'interesse e da un'Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni;

considerato che il Comune di Cameri, facente parte di Centrale Unica di Committenza, intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto l'appalto per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA NOVARA A CAMERI NO. CUP H87H18001080004 – CIG7710835E53, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, integralmente, all'Albo pretorio del Comune di Cameri e sul sito internet del medesimo, per garantire l'opportuna pubblicità;

visti gli artt. n. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto nella premessa;

di approvare l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse di selezione ditte per l'invito a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b e 7 del D. Lgs. 50/2016, predisposto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, geom. Giuliano CRESPI in data 29.11.2018 e composto da un Avviso pubblico di manifestazione d'interesse e da un'Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni, per l'affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA NOVARA A CAMERI NO. CUP H87H18001080004 – CIG7710835E53,

di dare pubblicità al presente Avviso a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cameri e sul sito internet ufficiale (profilo del committente www.comune.cameri.no.it.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 10 giorni consecutivi, allegando in visione anche il Capitolato Speciale d'Appalto e l'intera documentazione tecnica, necessaria ai fini della gara.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
CRESPI GIULIANO



COMUNE DI CAMERI
Provincia di Novara

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Area Lavori Pubblici

ATTO N. 211 DEL 29/11/2018

Su Conforme attestazione del Responsabile dell'Area, si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

dal 29-nov-2018 al 14-dic-2018

Camerti, 29-nov-2018

**Il Responsabile Area
Firmato Digitalmente
CRESPI GIULIANO**